DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1997

che modifica la decisione 96/4/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/813/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che la decisione 96/4/CE della Commissione [3] ha autorizzato un metodo di classificazione che può essere applicato in Austria fino al 31 dicembre 1997;

considerando che il governo dell'Austria ha chiesto alla Commissione di autorizzare dal 1° gennaio 1998 l'applicazione di una nuova formula di stima del tenore di carne magra delle carcasse, nel quadro dell'attuale metodo di classificazione, ed ha fornito a questo scopo tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [4], modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 [5]; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione della nuova formula;

considerando che, nel contempo, può essere annullata la deroga relativa alla presentazione tipo delle carcasse di suini di cui all'articolo 3;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/4/CE è modificata nel modo seguente:

1) L'articolo 3 è soppresso.

2) All'articolo 4 è soppresso il testo della seconda frase.

3) L'articolo 4 diviene l'articolo 3.

4) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
[2] GU L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.
[3] GU L 1 del 3. 1. 1996, pag. 9.
[4] GU L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.
[5] GU L 330 del 21. 12. 1994, pag. 34.

ALLEGATO

ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata con il metodo denominato «Zwei-Punkte-Meßverfahren (ZP)».

2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

   $\hat{y} = 49{,}123 - 0{,}55983 \times a + 0{,}22096 \times b$

   laddove:

   $\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

   a = spessore in millimetri del lardo (compresa la cotenna), evidenziabile sulla fenditura nella parte più stretta che ricopre il muscolo lombare (M. glutaeus medius);

   b = spessore in millimetri del muscolo lombare, evidenziabile sulla fenditura corrispondente alla distanza più piccola tra la parte anteriore (craniale) del muscolo lombare e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.

   La formula è valida per le carcasse di peso tra 70 e 130 kg.